

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 133
Bellinzona, 6 febbraio

7/2007

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(del 13 dicembre 2006)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 17 ottobre 2006 n. 5849 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

2. Ristrutturazioni

Art. 18, marginale e cpv. 1, 2

¹Le riserve occulte di un'impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se l'impresa rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengono ripresi:

- a) in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone;
- b) in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;
- c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.

²Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b), le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238 se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

Reddito da sostanza mobiliare

1. Principio

Art. 19, marginale

2. Casi speciali

Art. 19a (nuovo) ¹È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera c) anche:

- a) il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale

per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo gli articoli 236 capoverso 1, 237 e 238;

- b) il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

²Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a) quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d'acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

Aliquote

Art. 35, cpv. 2¹)

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

| Categorie | | | Aliquote di ogni categoria % | Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr. | Aliquota effettiva del massimo di categoria % |
|-----------|-------|-----------|------------------------------|---|---|
| fino | a fr. | 18 300 | 0.158 | 28.95 | 0.158 |
| da fr. | a fr. | 18 400 | 3.990 | 180.55 | 0.816 |
| da fr. | a fr. | 22 200 | 4.434 | 322.45 | 1.274 |
| da fr. | a fr. | 25 400 | 2.660 | 442.15 | 1.483 |
| da fr. | a fr. | 29 900 | 3.990 | 769.35 | 2.024 |
| da fr. | a fr. | 38 100 | 6.651 | 1 095.25 | 2.553 |
| da fr. | a fr. | 43 000 | 7.981 | 2 013.05 | 3.700 |
| da fr. | a fr. | 54 500 | 10.287 | 3 782.40 | 5.282 |
| da fr. | a fr. | 71 700 | 11.262 | 4 852.30 | 5.983 |
| da fr. | a fr. | 81 200 | 12.859 | 8 568.55 | 7.789 |
| da fr. | a fr. | 110 100 | 12.238 | 10 587.80 | 8.369 |
| da fr. | a fr. | 126 600 | 13.125 | 15 562.20 | 9.466 |
| da fr. | a fr. | 164 500 | 14.011 | 21 166.60 | 10.355 |
| da fr. | a fr. | 204 500 | 14.544 | 31 100.15 | 11.404 |
| da fr. | a fr. | 272 800 | 14.898 | 92 301.15 | 13.504 |
| da fr. | | 683 600 | 15.076 | | |
| | | in avanti | | | |

4. Ristrutturazioni

Art. 70 ¹Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi:

- a) in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;
 b) in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;

¹) cpv. nel frattempo modificato: v. BU 2006, 542.

- c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;
- d) in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.

²In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

³Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi il trasferimento a una filiale secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera d) e il trasferimento di immobilizzi aziendali a una società tassata secondo gli articoli 91-93.

⁴Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.

⁵La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un'altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest'ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.

7. Sostituzione di beni

Art. 73, marginale e cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{bis}In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o sociale dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.

Tipi di aliquote

Art. 108, cpv. 1 lett. b)

- b) coniugati con un solo reddito viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

Differimento dell'imposizione

Art. 125, lett. e)

- e) ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione secondo gli articoli 18 e 70. Al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 18 capoverso 2, rispettivamente 70 capoversi 2 e 4 l'imposta sugli utili immobiliari è prelevata a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238;

Adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese; retroattività

Art. 302a (nuovo) L'articolo 19a capoverso 1 lettera a) si applica anche alla tassazione dei redditi conseguiti negli anni fiscali dal 2003 in poi, rispettivamente negli anni di computo 2001 e 2002, non ancora passate in giudicato.

II.

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1.1.2007.

Bellinzona, 13 dicembre 2006

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **B. Lepori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 5 febbraio 2007 n. 30)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder
